

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 55

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento

(Parere ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 luglio 2023)




Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D26/23

Roma, 21/07/2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 luglio 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriari


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2020/284 DEL CONSIGLIO DEL 18 FEBBRAIO 2020 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE PER QUANTO RIGUARDA L'INTRODUZIONE DI TALUNI OBBLIGHI PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Relazione illustrativa

Il presente decreto è adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

Tale direttiva fa parte del pacchetto legislativo che comprende anche il regolamento (UE) n. 2020/283, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA.

Il pacchetto legislativo, che sarà applicabile dal 1° gennaio 2024, prevede, in sintesi, la raccolta e la conservazione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri finalizzate alla creazione e alla gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (*Central electronic system of payment information*, il Cesop), per supportare gli Stati membri nei necessari incroci al fine di intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi IVA.

Il pacchetto legislativo si inserisce nel quadro normativo europeo in cui, ai fini IVA, il commercio elettronico («*e-commerce*»), che facilita la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali, ha acquisito sempre più rilevanza. In tale contesto, qualora l'IVA si applichi nello Stato membro di consumo, le imprese fraudolente stabilite in un altro Stato membro o in un paese o territorio terzo possono adottare comportamenti per evadere gli obblighi IVA, tenuto conto che i consumatori finali non hanno obblighi contabili.

Come evidenziato dal considerando della direttiva (UE) 2020/284, per la maggior parte degli acquisti *online* effettuati dai consumatori nel territorio dell'Unione i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento, i quali detengono informazioni specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o il beneficiario di tale pagamento oltre alla data, all'importo e allo Stato di origine dello stesso, nonché informazioni volte a stabilire se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente. Poiché gli Stati hanno bisogno di tali informazioni per controllare l'esistenza dei debiti in materia di IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel rispettivo territorio, è stato previsto che, per rafforzare la lotta alle frodi IVA, i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali.

Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al Cesop, che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri, come previsto dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, così come modificato dal regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio del 18 febbraio 2020. Il Cesop fornisce, quindi, un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mette i risultati di analisi specifiche delle informazioni a disposizione di Eurofisc, ossia della rete comunitaria di esperti sulle frodi IVA, individuati dalle amministrazioni fiscali.



Con il presente decreto legislativo sono, quindi, adottate le disposizioni per conformare la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2020/284, le quali, al fine conferire maggiore organicità agli obblighi di conservazione e trasmissione dalle stesse disciplinati, richiamano anche le disposizioni del regolamento (UE) 2020/283, che trovano diretta applicazione nell'ordinamento.

In particolare, l'**articolo 1** del presente decreto legislativo, in conformità all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/284, che inserisce nella direttiva 2006/112/CE la Sezione 2 *bis*, concernente «Obblighi generali dei prestatori dei servizi di pagamento», interviene nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo un nuovo Titolo II-*bis*, che reca gli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies*.

L'articolo 40-*bis*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 243-*bis* della direttiva 2006/112/CE, contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati. In particolare, sono fornite le definizioni di «prestatore di servizi di pagamento», di «servizio di pagamento», di «operazione di pagamento», di «pagatore», di «beneficiario», di «Stato membro di origine», di «Stato membro ospitante», di «conto di pagamento», di «IBAN» e di «BIC», per le quali si richiamano le nozioni recate dalla normativa relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché al regolamento (UE) n. 260/2012.

Il successivo articolo 40-*ter*, comma 1, recependo l'articolo 243-*ter* della citata direttiva 2006/112/CE, prevede che i prestatori dei servizi di pagamento hanno l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni, che sono dettagliate dal successivo articolo 40-*sexies*, sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile. Il medesimo comma 1, in continuità con quanto previsto dall'articolo 243-*ter*, paragrafo 1, della direttiva, esplicita la finalità per la quale è introdotto l'obbligo di conservazione delle informazioni e, per meglio definire la portata dell'adempimento, fornisce la definizione di pagamento "transfrontaliero", qualificando tale quello che interviene tra un pagatore localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e un beneficiario localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

L'obbligo di conservazione delle informazioni relative ai beneficiari e ai servizi di pagamento in parola, nonché quello di comunicazione delle stesse, previsto dal successivo articolo 40-*quater*, sono introdotti, come espressamente affermato dal considerando n. 6 della direttiva (UE) 284/2020, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e limitati a quanto è necessario e funzionale al fine di contrastare le frodi IVA nell'ambito delle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, senza risultare eccessivamente gravosi per i soggetti interessati.

In tale prospettiva, il comma 2 dell'articolo 40-*ter*, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 243-*ter* della citata direttiva, prevede l'introduzione di un massimale, calcolato in base al numero di pagamenti forniti dai prestatori di servizi di pagamento al medesimo beneficiario nel corso di un trimestre civile, al di sotto del quale i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti agli adempimenti in esame.

Tale massimale risulta funzionale all'obiettivo perseguito dal presente decreto legislativo, in quanto offre un'indicazione del fatto che i pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica ed esclude, quindi, i pagamenti ricevuti per fini non commerciali ai quali non sono riconducibili adempimenti IVA.



Tale massimale è fissato in 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario, effettuati nel corso di un trimestre civile da parte del prestatore del servizio di pagamento. Il numero di 25 pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo e, nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

Nel caso in cui vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario, è possibile che tale pagamento unico dia luogo a diversi trasferimenti di fondi tra i vari prestatori di servizi di pagamento.

In questa ipotesi, in base a quanto indicato nel considerando n. 7) della direttiva in recepimento, l'obbligo di conservazione e di comunicazione della documentazione è posto a carico di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti in un determinato pagamento, salvo che siano soggetti a una specifica esclusione. La documentazione e le comunicazioni in questione, tuttavia, dovrebbero contenere soltanto i dati concernenti il pagamento da parte del pagatore iniziale al beneficiario finale e non i trasferimenti intermedi di fondi tra i prestatori di servizi di pagamento. Inoltre, secondo quanto indicato nel considerando n. 8, gli obblighi di conservazione e di comunicazione dovrebbero sorgere non solo qualora un prestatore di servizi di pagamento trasferisca fondi o emetta strumenti di pagamento per il pagatore, ma anche quando un prestatore di servizi di pagamento riceva fondi o espleti attività di convenzionamento delle operazioni di pagamento per conto del beneficiario.

Il principio di proporzionalità influisce anche sul riparto degli obblighi di conservazione e di comunicazione tra i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario. Il comma 3 dell'articolo 40-ter stabilisce, infatti, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 243-ter della direttiva, che, qualora i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano entrambi localizzati nell'Unione europea secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo degli stessi, solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario adempiano agli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti effettuati nel calcolo della soglia dei 25 pagamenti per trimestre civile.

Al contrario, se soltanto il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore è localizzato nel territorio dell'Unione, mentre il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in un paese o territorio terzo, l'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative al pagamento e al beneficiario del pagamento ricade soltanto sul primo, il quale è tenuto al relativo adempimento qualora nel trimestre civile di riferimento effettui più di 25 pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario.

Il comma 4, infine, indica il termine di conservazione della documentazione di cui al comma 1, fissandolo in un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento. Tale periodo di tempo, considerato l'ingente volume di informazioni e la sensibilità delle stesse ai fini della normativa sulla protezione dei dati personali, risulta proporzionato, secondo quanto chiarito nel considerando n. 10) della direttiva (UE) 2020/284, e sufficiente per consentire alle amministrazioni di eseguire controlli e indagini su eventuali frodi IVA.

L'articolo 40-quater disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi dell'articolo 40-ter, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate (comma 1) e da questa al Cesop (comma 2).



In particolare, il comma 1 prevede che sono tenuti a tale adempimento i prestatori dei servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato di origine nonché i prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante.

Il medesimo comma 1, in linea con l'articolo 243-ter, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2006/112/CE prevede quindi che i sopracitati prestatori dei servizi di pagamento mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni in loro possesso in conformità alle previsioni dell'articolo 24-ter del regolamento (UE) 904/2010, inserito dal regolamento (UE) 2020/283, il quale prevede che i prestatori dei servizi di pagamento comunichino tali informazioni entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le stesse si riferiscono, utilizzando formulari elettronici standard (cfr. art. 24-ter, paragrafo 1, lett. a) e b), regolamento (UE) 904/2010). Si rimanda, inoltre, a un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate per eventuali specificazioni in merito alle modalità tecniche di trasmissione.

Il comma 2, al fine di fornire una completa rappresentazione del quadro normativo delineato dal pacchetto legislativo adottato in sede europea, riporta la previsione secondo cui le informazioni messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono da quest'ultima trasmesse al Cesop secondo quanto previsto dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) 904/2010, il quale dispone che la trasmissione avvenga entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

L'articolo 40-quinquies recepisce l'articolo 243-quater della direttiva IVA e detta i criteri in base ai quali avviene la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, essenziale al fine di individuare i pagamenti transfrontalieri oggetto della disciplina in esame.

In particolare, sia il pagatore che il beneficiario si considerano localizzati nello Stato membro ovvero nel paese o territorio terzo corrispondente:

- a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore/beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore o il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo,
- b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

Si tratta di informazioni che, secondo i sistemi di pagamento attuali, sono già nella disponibilità dei prestatori dei servizi di pagamento, a cui quindi non viene richiesto di ampliare la loro base informativa, ma soltanto di razionalizzare le informazioni che già possiedono in modo da metterle a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali per rafforzare la lotta alle frodi in ambito IVA.

Infine, l'articolo 40-sexies, in linea con le previsioni dell'articolo 243-quinquies, indica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali, individuandole nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, in modo che siano limitate a quanto è necessario alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dal presente decreto legislativo. In tale prospettiva, le uniche informazioni relative al pagatore che devono essere conservate, tenuto anche conto della sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, riguardano la sua localizzazione.

In particolare, in base al comma 1, vengono conservati e comunicati: le informazioni, quali il BIC o altro codice identificativo d'azienda, che individuino, senza ambiguità, il prestatore di servizi di



pagamento; il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario del pagamento; l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individua, senza ambiguità, il beneficiario del pagamento e ne fornisce la localizzazione; il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisce la localizzazione qualora questo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento; se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri; i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti.

Il comma 2 dispone che in relazione ai pagamenti transfrontalieri e ad eventuali rimborsi di tali pagamenti devono essere conservate e trasmesse le informazioni relative alla data e all'ora, all'importo e alla valuta, allo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal beneficiario, o a suo nome, ovvero allo Stato membro di destinazione del rimborso nonché le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso. Devono, inoltre, essere conservate e trasmesse le informazioni relative a ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento e, se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, le informazioni relative a tale circostanza.

Il successivo **articolo 2** contiene la disciplina delle sanzioni per rendere effettivamente cogenti gli obblighi di conservazione e comunicazione di cui agli articoli 40-ter e 40-quater del d.P.R. n. 633 del 1972. La base giuridica per l'introduzione della disciplina sanzionatoria nell'ambito del decreto legislativo, in mancanza di una specifica previsione nella legge di delegazione, è stato rinvenuto nell'articolo 32, comma 1, lett. d), della legge n. 234 del 2012 in base al quale, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. La norma prevede un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che risulti violato l'obbligo di conservazione ovvero l'obbligo di comunicazione. Nel primo caso, il comma 1 prevede che si applichino le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, il successivo comma 2 prevede che si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Il decreto si completa con l'**articolo 3** che contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'**articolo 4** che, recependo l'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/284, prevede che le disposizioni dallo stesso introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.



RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo in esame, che si compone di quattro articoli, intende attuare una delle disposizioni della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020.

In particolare, tale decreto viene adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

In particolare, l’**articolo 1** del decreto legislativo in esame è volto ad aggiornare il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 mediante l’inserimento del nuovo Titolo II-bis, che reca gli articoli da 40-bis a 40-sexies. L’art. 40-bis contiene le definizioni utili ai fini dell’applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati. L’art. 40-ter disciplina l’obbligo per i prestatori dei servizi di pagamento di conservazione della documentazione contenente determinate informazioni sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile, nonché l’obbligo di comunicazione di informazioni tra i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario, e prevede l’introduzione di un massimale, calcolato in base al numero di pagamenti ricevuti dal medesimo beneficiario nel corso di un trimestre civile, al di sotto del quale i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto. L’articolo 40-quater disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi dell’articolo 40-ter, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all’Agenzia delle entrate e da questa al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP). L’Agenzia delle entrate esercita le attività indicate dalla disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 40-quinquies detta le regole attraverso cui avviene la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, essenziale al fine di individuare i pagamenti transfrontalieri oggetto della disciplina in esame. Infine, l’articolo 40-sexies indica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali.

All’articolo in esame, che introduce disposizioni volte a contrastare alcune tipologie di frodi in materia di IVA, dalle quali potrebbero derivare effetti positivi di gettito, non si ascrivono effetti sul gettito per ragioni prudenziali.

L’**articolo 2** del decreto legislativo in esame contiene la disciplina delle sanzioni per rendere effettivamente cogenti gli obblighi di conservazione e comunicazione di cui all’articolo 40-ter e 40-quater del d.P.R. n. 633 del 1972.

L’**articolo 3** contiene la clausola di invarianza finanziaria e l’**articolo 4** prevede che le disposizioni introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a partire dal 1° gennaio 2024.



Da tali articoli non derivano oneri a carico della finanza pubblica.





Ministero
de l'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/284 DEL CONSIGLIO DEL 18 FEBBRAIO 2020 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE PER QUANTO RIGUARDA L'INTRODUZIONE DI TALUNI OBBLIGHI PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020», e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 38);

VISTA la direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento;

VISTO il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

VISTO il regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione dei dati, che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

VISTO il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;



VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE»;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;

VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi e, in particolare gli articoli 9 e 10 concernenti, rispettivamente “Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità” e “Violazione degli obblighi degli operatori finanziari”»;

VISTO il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il Titolo II, è inserito il seguente:

«Titolo II-*bis*

Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

Art. 40-*bis*

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) “prestatore di servizi di pagamento”: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- b) “servizio di pagamento”: una delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- c) “operazione di pagamento”: l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- d) “pagatore”: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- e) “beneficiario”: il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- f) “Stato membro di origine”: lo Stato membro di origine come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera g-*bis*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- g) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro ospitante come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera g-*ter*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- h) “conto di pagamento”: un conto di pagamento quale definito dall’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- i) “IBAN”: l’IBAN quale definito all’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;



l) “BIC”: il BIC quale definito all’articolo 2, punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.

Art. 40-ter

(Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento)

1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all’articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.

4. La documentazione di cui al comma 1 è conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento.

Art. 40-quater

(Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento)

1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Stato membro di origine mettono a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto. L’obbligo di cui al primo periodo è assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l’Italia è Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono specificate le modalità tecniche di trasmissione.



2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformità all'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.

Art. 40-quinquies

(Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento)

1. Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente titolo:

a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:

1) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo,

2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione;

b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente:

1) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo,

2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

Art. 40-sexies

(Dati da conservare)

1. La documentazione conservata ai sensi dell'articolo 40-ter contiene le seguenti informazioni:

a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;

b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

d) l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 40-ter;

h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).



2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:
- a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento;
 - b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;
 - c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonché le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso;
 - d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;
 - e) se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, l'indicazione di tale circostanza.».

ART. 2
(Sanzioni)

1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 40-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

ART. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Tabella di corrispondenza

Oggetto dell'atto:		
DIRETTIVA (UE) 2020/284 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.		
Disposizione atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale	Commento
Direttiva (UE) 2020/284 Articolo 1 (inserisce la Sezione 2 <i>BIS</i> , con gli articoli da 243-bis a 243 <i>quinquies</i> , nel corpo della direttiva 2006/112/CE)	Decreto legislativo di recepimento L'articolo 1 inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il Titolo II- <i>bis</i> , che comprende gli articoli da 40- <i>bis</i> a 40- <i>sexies</i> .	Il recepimento della direttiva UE 2020/284 avviene attraverso l'inserimento di un nuovo titolo II <i>bis</i> nel corpo del d.P.R. n. 633 del 1972.
Articolo 243- <i>bis</i> della direttiva 2006/112/CE	Articolo 40- <i>bis</i> , Titolo II- <i>BIS</i> del d.p.r. n. 633 del 1972	L'articolo 40- <i>bis</i> enuncia le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati.
Articolo 243- <i>ter</i> , par. 1-3 e par. 4 lett. a), della direttiva 2006/112/CE	Articolo 40- <i>ter</i> , Titolo II- <i>BIS</i> , del d.p.r. n. 633 del 1972	L'articolo 40- <i>ter</i> istituisce l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni, che sono dettagliate dal successivo articolo 40- <i>sexies</i> , sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile



<p>Articolo 243-<i>ter</i>, par. 4, lett. b), della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>Articolo 40-<i>quater</i>, Titolo II-<i>BIS</i>, del d.p.r. n. 633 del 1972</p>	<p>L'articolo 40-<i>quater</i> disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi dell'articolo 40-<i>ter</i>, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate e, successivamente, da questa al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)</p>
<p>Articolo 243-<i>quater</i>, della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>Articolo 40-<i>quinqüies</i>, Titolo II-<i>BIS</i>, del d.p.r. n. 633 del 1972</p>	<p>L'articolo 40-<i>quinqüies</i> prevede che la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, essenziale al fine di individuare i pagamenti transfrontalieri oggetto della disciplina in esame, avvenga attraverso l'IBAN o il BIC del conto di pagamento del pagatore/beneficiario o, in assenza di tale identificativo, attraverso qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore o il beneficiario e fornisca la sua localizzazione.</p>
<p>Articolo 243-<i>quinqüies</i>, della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>Articolo 40-<i>sexies</i>, Titolo II-<i>BIS</i> del d.p.r. n. 633 del 1972</p>	<p>L'articolo 40-<i>sexies</i> individua il novero delle informazioni oggetto degli obblighi di comunicazione e trasmissione da parte dei prestatori dei servizi di pagamento.</p>
<p>Articolo 2, della direttiva (UE) 2020/284</p>	<p>Articolo 4 del presente decreto legislativo</p>	<p>La disposizione di cui all'articolo 4 del presente decreto legislativo dispone in ordine alla decorrenza dell'obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati relativi ai beneficiari e ai pagamenti transfrontalieri e</p>



		prevede che gli stessi si applichino in relazioni ai servizi di pagamento prestati a partire dal 1° gennaio 2024.
--	--	---



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di Decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento”.

Amministrazione proponente: Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR – Ministero dell’economia e delle finanze.

Referente ATN: Ufficio Legislativo finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente schema di decreto legislativo è adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/284 del consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. La delega al recepimento è stata conferita al Governo con la legge 21 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2020-2021), punto n. 38, dell’Allegato A.

Gli obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento sono finalizzati a fornire all’amministrazione finanziaria informazioni sui pagamenti transfrontalieri per contrastare le frodi IVA nell’ambito del commercio elettronico. Tale obiettivo è in linea con il programma di governo di lotta all’evasione fiscale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo vigente in materia di IVA disciplina, in particolare, le vendite intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro stato membro nei confronti di consumatori finali e le cessioni di beni importati da paesi terzi nei confronti di consumatori finali, facilitate da piattaforme elettroniche. Per tali operazioni e per alcune fattispecie di cessioni domestiche, la normativa nazionale in conformità a quella europea pone a carico delle piattaforme la responsabilità per il pagamento dell’IVA considerando le piattaforme che intervengono nelle cessioni alla stregua dei rivenditori di tali beni (cfr. art. 2-bis del DPR n. 633 del 1972 introdotto dal decreto legislativo n. 83 del 2021 in recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 e della direttiva (UE) 2019/1995). Tale normativa tuttavia, si riferisce ad ipotesi circoscritte di commercio elettronico in quanto riguarda solo le cessioni effettuate da soggetti non stabiliti nell’Unione europea e i beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a euro 150.

Gli obblighi di documentazione e comunicazione che vengono posti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento dal presente decreto legislativo, in recepimento della direttiva (UE) 284/2020 riguardano invece qualsiasi pagamento transfrontaliero destinato a beneficiari che nel trimestre abbiano ricevuto più di 25 pagamenti.

In particolare, l’**articolo 1** del presente decreto legislativo interviene nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo il nuovo Titolo II-*bis*, che reca gli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies* per recepire le disposizioni della direttiva (UE) 284/2020.

L'articolo 40-bis contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri.

L'articolo 40-ter prevede che i prestatori dei servizi di pagamento hanno l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni, che sono dettagliate dal successivo articolo 40-sexies, sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile. A tal fine, si considera transfrontaliero il pagamento che si realizza tra un pagatore localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e un beneficiario localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. In tale prospettiva, il comma 2, dell'articolo 40-ter, prevede l'introduzione di un massimale di 25 pagamenti calcolato in base al numero di pagamenti ricevuti dal medesimo beneficiario nel corso di un trimestre civile, al di sotto del quale i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti agli adempimenti in esame. Infine, il comma 3 dell'articolo 40-ter stabilisce che, qualora i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano entrambi localizzati nell'Unione europea secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo degli stessi, solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario adempiano agli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti effettuati nel calcolo della soglia dei 25 pagamenti per trimestre civile.

Al contrario, se soltanto il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore è localizzato nel territorio dell'Unione, mentre il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in un paese o territorio terzo, l'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative al pagamento e al beneficiario del pagamento ricade soltanto sul primo, il quale è tenuto al relativo adempimento qualora nel trimestre civile di riferimento effettui più di 25 pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario. La documentazione in parola è conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

L'articolo 40-quater disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi dell'articolo 40-ter, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate (comma 1) e da questa al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Cesop) (comma 2).

L'articolo 40-quinquies prevede che la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, essenziale al fine di individuare i pagamenti transfrontalieri avvenga tramite il codice IBAN del conto di pagamento del pagatore/beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore o il beneficiario e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo ovvero tramite il BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

Infine, *l'articolo 40-sexies* indica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali, quali, tra gli altri, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario del pagamento; l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individua, senza ambiguità, il beneficiario del pagamento e ne fornisce la localizzazione; il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza

ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisce la localizzazione qualora questo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento.

Il successivo **articolo 2** contiene la disciplina delle sanzioni per rendere effettivamente cogenti gli obblighi di conservazione e comunicazione di cui all'articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il decreto si completa con l'**articolo 3** che contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'**articolo 4** che, recependo l'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/284, prevede che le disposizioni dallo stesso introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a partire dal 1° gennaio 2024.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

L'**articolo 1** del presente decreto recepisce la direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di alcuni obblighi per i prestatori dei servizi di pagamento e, a tal fine, inserisce una apposita sezione nel capo 4 del titolo XI della medesima direttiva 2006/112/CE che disciplina gli obblighi IVA posti a carico dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi.

Analogamente, il presente decreto legislativo inserisce nel d.P.R. n. 633 del 1972, dopo il Titolo II riguardante gli obblighi dei contribuenti, un nuovo Titolo II-bis per disciplinare i nuovi obblighi a carico dei prestatori dei servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di origine e per i prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante.

Il nuovo Titolo II-bis comprende gli articoli da 40-bis a 40-sexies per definire le nozioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione, individuare puntualmente gli adempimenti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento, la localizzazione dei soggetti pagatori e dei soggetti beneficiari dei pagamenti nonché le informazioni che devono essere conservate e fornite all'amministrazione fiscale.

L'**articolo 2** del presente decreto legislativo, al fine dare effettività e cogenza ai nuovi obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai pagamenti transfrontalieri posti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento, disciplina le sanzioni applicabili in caso di mancato o inesatto adempimento. A tal fine il presente decreto legislativo rinvia a specifiche previsioni sanzionatorie recate dal decreto legislativo n. 471 del 1997.

In particolare, è previsto che in caso di violazione dell'obbligo di conservazione dei dati si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 riguardanti chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, è previsto che si applica la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, riguardante la violazione degli obblighi degli operatori finanziari.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente decreto è stato adottato nel rispetto del riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel provvedimento sono compatibili con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel presente provvedimento non sono contenute norme di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge, attualmente all'esame del Parlamento, vertenti su materie analoghe a quelle oggetto del presente decreto.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il decreto è compatibile con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o su un oggetto analogo a quello del presente decreto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente provvedimento è predisposto ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/284, la quale prevede che gli Stati adottino le relative disposizioni entro il 31 dicembre 2023 e le applichino a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Le norme introdotte integrano le disposizioni sull'IVA, al fine di rafforzare nell'Unione europea il quadro di cooperazione amministrativa per combattere le frodi IVA nel commercio elettronico. La disciplina fa parte di un pacchetto normativo composto anche dal regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, in quanto tale direttamente applicabile nell'ordinamento interno.

Come chiarito nella relazione alla proposta di direttiva (UE) 2020/284 [COM (2018) 812 *final*], la tradizionale forma di cooperazione amministrativa per lottare contro le frodi in materia di IVA, che si basa sulla documentazione tenuta dalle imprese direttamente coinvolte nella catena di operazioni, non è sufficiente per contrastare le frodi nelle cessioni B2C transfrontaliere. Conseguentemente si è reso necessario fornire alle autorità fiscali nuovi strumenti per effettuare accertamenti in questo settore, anche in un'ottica internazionale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sentenze né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella materia oggetto del provvedimento in esame.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sentenze né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nella materia del provvedimento in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non sono emerse indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni recate dall'articolo 40-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, sono mutate dal TUB e dal TUF. Inoltre, le ulteriori definizioni, quali ad esempio quella di "pagamento transfrontaliero" di cui all'articolo 40-*ter*, sono state inserite in conformità a quelle previste dalla direttiva (UE) 2020/284.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel presente decreto ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto che integrano il DPR n. 633 del 1972 mediante l'inserimento del nuovo Titolo II-*bis*.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente decreto.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni di portata retroattiva, di interpretazione autentica ovvero derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sulle materie oggetto del presente decreto, oltre a quella conferita dalla legge 21 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2020-2021), punto n. 38, dell'Allegato A.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni contenute nel decreto non richiedono l'adozione di successivi atti di natura normativa. L'articolo 40-*quater* del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per definire le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni relative ai pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori dei servizi di pagamento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo in argomento non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.